



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “BENEDETTO RADICE”

BRONTE – ISTITUTO TECNICO

Settore Economico:AFM – SIA – RIM Settore Tecnologico:MME –IT-SM -CAT

Corso serale: AFM - CAT

ADRANO - ISTITUTO PROFESSIONALE: Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione prodotti territorio e gestione risorse forestali e montane

Corso serale: Servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

ISTITUTO TECNICO: Agraria, Agroalimentare e Agroindustria

COMUNICAZIONE N. 21 - A.S. 2023/2024

Al Personale Docente e ATA
Alla DSGA

Bronte, 17/09/2023

Oggetto: Chiarimenti sulle modalità di fruizione dei permessi per L. 104/1992

Al fine di mantenere entro un quadro di efficienza organizzativa i fenomeni legati ai permessi collegati alla legge 104/1992 (*art. 33 “Agevolazioni” comma 3 e sgg.*) si forniscono di seguito le indicazioni operative e di massima utili per la fruizione dei benefici.

1. In via ordinaria, **i permessi per i primi quindici giorni di un dato mese vanno richiesti entro il giorno 20 del mese precedente, mentre quelli dal giorno 16 in poi vanno richiesti entro il giorno 5 dello stesso mese.**
2. In via straordinaria, ai sensi della normativa vigente, è possibile richiedere un permesso che violi la via ordinaria allorquando sussistano motivi di necessità ed urgenza che, naturalmente, **devono emergere da documentazione idonea.**

La documentazione idonea non può che scaturire da **attestazioni di enti, uffici, ospedali che validino i motivi autodichiarati in prima istanza dal dipendente.** Tale attestazione va consegnata **entro tre giorni dal rientro sul posto di lavoro** presso l'Ufficio Personale.

A tutela dei dipendenti, al fine di ottenere una valutazione preventiva della bontà delle motivazioni che si dovranno comunque produrre a posteriori, con la presente dispongo che le richieste “oggi per domani” vengano anticipate alla scrivente a mezzo di un colloquio personale con il dipendente.

In caso di impossibilità materiale di tale comunicazione preventiva, tale colloquio va indirizzato ai collaboratori della dirigente (Proff. Giuseppe Trovato e Antonella Caltabiano).

Si ritiene utile, in questa sede, riportare il parere n. 13 del 2008 del Dipartimento della Funzione pubblica che ha precisato quanto segue: “Al fine di evitare la compromissione del funzionamento dell'organizzazione, **le amministrazioni dovrebbero concordare preventivamente con il lavoratore le giornate o le ore di permesso.** A questo scopo può essere utile elaborare un piano per la fruizione dei



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “BENEDETTO RADICE”

BRONTE – ISTITUTO TECNICO

Settore Economico:AFM – SIA – RIM Settore Tecnologico:MME –IT-SM -CAT

Corso serale: AFM - CAT

ADRANO - ISTITUTO PROFESSIONALE: Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione prodotti territorio e gestione risorse forestali e montane

Corso serale: Servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

ISTITUTO TECNICO: Agraria, Agroalimentare e Agroindustria

permessi, che naturalmente è solo lo strumento formale dell'accordo lavorativo, il cui contenuto si può riempire sulla base della sussistenza del presupposto della legittimazione al congedo per il lavoratore”.

Lo stesso Dipartimento, con la circolare n. 13 del 2010, ha ribadito: “**Salvo dimostrate situazioni di urgenza**, per la fruizione dei permessi, l'interessato dovrà comunicare al dirigente competente le assenze dal servizio con congruo anticipo, se possibile con riferimento all'intero arco temporale del mese, al fine di consentire la migliore organizzazione dell'attività amministrativa”.

Infine, si cita l'ARAN che in risposta (SC_066_ Orientamenti Applicativi dell'1.08.2012) ad un apposito quesito (“*Come possono essere fruiti i giorni di permesso art. 33, comma 3, legge 105/92?*”), dopo aver richiamato la disciplina contrattuale – l'art. 15, comma 6 del CCNL 29.11.2007 – chiarisce: “**In ogni caso la concessione di giornate di assenza ricade nelle scelte organizzative adottate dal dirigente della struttura con i poteri del privato datore di lavoro, di cui all'art.5, comma 2, del D.lgs. 165/2001**”.

Ed è l'ultima norma indicata che consente al pubblico dirigente scolastico – tramite unilaterali atti organizzativi – di assicurare l'efficacia e l'efficienza del servizio dell'Unità scolastica cui è preposto.

Per dovere di cronaca, certa di fornire un'informazione ben nota, è comunque utile esplicitare il fatto che i permessi suddetti sono un diritto **di chi abbisogni effettivamente di fruirne** e non sono “giorni di ferie”.

In altre parole, se si assiste un parente, occorrerà richiedere questi permessi per assistere detto parente e durante il tempo del permesso, questo occorre che si faccia, direttamente o indirettamente.

La presente disposizione ha ovviamente lo scopo di contemperare diversi interessi legittimi, principalmente quelli di studenti e studentesse, e la scrivente garantisce massima disponibilità e sensibilità rispetto a questo tema.

Grata dell'attenzione, ringrazio per la collaborazione.



LA DIRIGENTE
Maria Pia Calanna

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 c. 2 del D.Lgs. 39/1993